COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Provincia di Messina

Comune del Parco Fluviale dell'Alcantara

ORDINANZA SINDACALE N°2 DEL 03/01/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. E ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, PER UN PERIODO DAL 03/01/2020 AL 29/02/2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Mojo Alcantara è Socio della S.R.R. Messina Provincia, cui la L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. assegna le competenze a gestire il servizio integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento;
- di fatto, ad oggi, la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti, non risulta essere stata pienamente attuata in quanto non sono attivi i soggetti giuridici che in via ordinaria sono chiamati a tutti gli adempimenti di cui alla citata legge regionale;
- questo Ente ha proceduto con Delibera di Consiglio n.07 del 05/03/2015 all'approvazione dello schema di convenzione per la delimitazione e costituzione dell'ARO Alcantara comprendente i Comuni di Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Graniti e Motta Camastra;
- Non avendo proceduto l'ARO Alcantara all'espletamento delle procedure d'appalto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di fatto la stessa associazione dei comuni non è mai diventata operativa;
- Sono ancora in corso le procedure di gara per l'affidamento del servizio da parte della S.R.R. Messina e Provincia;

DATO ATTO CHE:

- il servizio integrato dei rifiuti per il Comune di Mojo Alcantara è stato gestito per il passato dal Commissario straordinario a mezzo ATO ME4 S.p.a. in liquidazione;
- con le varie Ordinanze Presidenziali emesse sulla gestione dei fiuti, veniva confermata la fattività dei Commissari cui risultano attribuiti poteri eventualmente sostitutivi al fine di garantire la continuità del servizio per conto dei Comuni ricadenti nel territorio delle Società d'Ambito;
- in dette Ordinanze veniva ribadito che l'Ente è comunque tenuto a garantire la continuità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle more del definitivo avvio operativo delle Società per la regolarizzazione dei rifiuti e all'attuazione della L.R. 9/2010;
- nelle more della effettiva funzionalità della S.R.R. Messina e Provincia, l'Amministrazione Comunale è onerata ad assumere in forma diretta la gestione del servizio di Raccolta dei

Rifiuti Solidi Urbani e Differenziati al fine di evitare possibili emergenze sanitarie e di igiene pubblica, dovuta all'interruzione dei servizi di che trattasi;

- il Sindaco adotta provvedimenti *extra ordinem* per consentire il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs n.152/2006;

ATTESO CHE:

- il Presidente della Regione Siciliana, con proprie ordinanze n.02/Rif del 28 Febbraio 2018 e n. 03/Rif. del 8 Marzo 2018, aveva reiterato il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- con propria Ordinanza n. 04 Rif. del 2018, il Presidente della Regione ha ulteriormente prorogato il regime straordinario di cui sopra, dando atto che continua ad essere acclarato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti sul territorio regionale, e obbligando conseguentemente i Comuni che non svolgono un efficace servizio di RD e conseguono relative percentuali inferiori a quelle minime di legge del 65% ad attivare ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2016, per incrementare tale percentuali, e disponendo contestualmente il contingentamento dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica, demandando ai Comuni il riaffidamento del servizio di trasporto, recupero e/o smaltimento al di fuori del territorio regionale della parte eccedente non ammessa in discarica;

RICHIAMATA altresì l'Ordinanza del presidente della Regione 07/Rif. del 03/12/2018 ad oggetto "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana per pervenire al definitivo avvio operativo delle Società per la Regolamentazione dei rifiuti e alla piena attuazione della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 ed evitare vuoti gestionali. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 con modifiche ed integrazioni dell'art. 5 dell'Ordinanza 4/Rif del 7 giugno 2018;

VISTA la nota prot. n. 013527 del 27 marzo 2019, dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, a firma del Dirigente Generale e dell'Assessore competente, con la quale, tenuto conto che dal 1° aprile 2019 non sarà più operativa la figura del Commissario straordinario di nomina regionale, su cui era incentrata la speciale forma di gestione di cui alle Ordinanze presidenziali (Ordinanza 2/rif del 1° febbraio 2017 e reitere successive), si precisa che i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art.191, D.Lgs. n.15212006, ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.14, comma 6, l.r. n.9/2010, in materia di interventi sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti;

PRECISATO, che la sopra citata nota assegna un ruolo importante altresì ai Sindaci delle Città metropolitane di Palermo e Messina e dei Commissari dei Liberi Consorzi Comunali di Agrigento e

di Ragusa: nella nota infatti si sottolinea che l'estensione territoriale del servizio limitata a tutto o parte del territorio provinciale, rende opportuno, l'esercizio del potere di ordinanza extra ordinem da parte dei Sindaci delle città metropolitane di Messina e di Palermo e dei Commissari straordinari dei Liberi Consorzi Comunali di Agrigento e di Ragusa, ciò sempre nelle more che le SRR competenti e i Comuni soci provvedano ai regolari affidamenti dei servizi superando inadempienze ed omissioni;

PRECISATO altresì, che questa speciale forma di gestione", demandata ai Sindaci delle Città metropolitane di Palermo e Messina, potrà essere avviata temporaneamente, preservando i territori comunali da vuoti organizzativi e gestionali del sistema dei rifiuti che determinerebbero crisi igienico-sanitarie, nel rispetto dell'art.191, D.Lgs. n.152/2006, attraverso la previsione di una figura commissariale che garantirà la continuità del servizio in deroga all'impianto organizzativo gestionale previsto dalla Legge regionale n.9/2010,

RILEVATO, pertanto, che con Ordinanza dei Sindaci metropolitani e dei Commissari straordinari dell'ex Province interessate potrà disporsi in deroga alle disposizioni di cui alla L.r, n.9/2010 ed in particolare gli art.15 e 19, nell'intero territorio provinciale di competenza ovvero in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte, entro e non oltre il termine necessario al superamento delle inadempienze di Comuni ed S.R.R. medesime(termine che sarà fissato a seconda dei casi, ma sempre nel rispetto dell'art.191, D.Lgs n.152/2006);

CONSIDERATO pertanto che nelle more della definizione delle procedure già avviate per l'effettiva funzionalità dalla S.R.R. Messina e Provincia, ricorrano i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente in materia di igiene urbana, teso a garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale e a prevenire il pericolo per l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivate dalla circostanza che la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico - sanitario conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico - sociale;

DATO ATTO che l'Anac con delibera n. 1375 del 21/12/2016, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull'analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato che nulla evidentemente impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per l'impossibilità della ATO e/o SRR di assicurare il servizio, di sostituirsi all'Ente preposto adottando, legittimamente, ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui *"....l'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa — specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D.lgs 18/8/2000 n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia*;

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n°3/2019, mediante la quale veniva affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati per un periodo di tre (3) mesi dal 01/04/2019 al 30/06/2019;

RICHIAMATO, ALTRESÌ, il contratto per l'affidamento del servizio de quo Rep. 196 del 13/06/2019 stipulato fra questo Ente e la "World Service srl" Partita IVA n°03113430874 con sede legale in Catania, che prevedeva la durata del servizio dal 01/04/2019 al 30/09/2019;

VISTA la nota della SRR Messina Provincia a firma del direttore generale Arch. Giuseppe Mondello il quale riferisce che il servizio di igiene urbana sarebbe dovuto essere attivato a decorrere dal 04 Novembre 2019 ;

RICHIAMATA la propria ordinanza sindacale n° 21 del 01/10/2019, mediante la quale veniva affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati per un periodo di mesi uno (1) dal 01/10/2019 al 03/11/2019;

VISTA la nota della SRR MESSINA PROVINCIA prot. n. 1671 del 28/10/2019 acclarata al n. 5388 del protocollo comunale in pari data con la quale veniva comunicato che lo scorso 25 Ottobre 2019, il Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione di Catania – rigettava l'istanza cautelare richiesta dal ricorrente nel procedimento n. RG 1579/19: SRR Messina Provincia scpa/ Onofaro Antonino srl e che la sottoscrizione dei contratti – sia quello che gli attuativi con ogni singolo Comune appartenente al lotto 3 – restava subordinata alla decisione di merito fissata dall'On. Tribunale Amministrativo per il 19 Dicembre.

RICHIAMATA la propria ordinanza n° 23 del 04/11/2019 con la quale veniva affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e differenziati per un periodo di mesi due (2) dal 04/11/2019 al 31/12/2019;

APPRESO dalla SRR Messina Provincia che sono in corso di verifica le procedure per la sottoscrizione del contratto con la ATI aggiudicataria del lotto n.3 e che verosimilmente il servizio con questo Comune potrebbe essere attivato dal mese di Marzo 2020;

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 191 che testualmente prevede che *" il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi";*

VISTA la L.R. n. 3/2013;

VISTA la L.R. n. 9/2010;

VISTE le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana che disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo:

1. **DI INTERVENIRE** nell'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale del Comune di Mojo Alcantara, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in via sostitutiva della Gestione Commissariale della SRR Messina Provincia e dell'ATO ME4 S.p.A. in liquidazione, gestori del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020;
2. **DI AFFIDARE** alla Ditta World Service s.r.l. P. Iva 03113430874, via Monte Palma n. 18 95122 Catania (CT), per le motivazioni evidenziate in premessa a svolgere l'inderogabile e urgente servizio di Raccolta e Trasporto allo smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica indicati nel capitolato d'oneri allegato alla sopra citata nota da eseguire nel Comune di Mojo Alcantara, così da garantire il rispetto della percentuale di RD minima prevista dalla vigente normativa, per il periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020, per il presunto costo di € 21.671,98, fermo restando che se prima del 29/02/2019 si dovessero concludere le procedure per l'avvio operativo della SRR Messina Provincia, il contratto con la Ditta si intenderebbe concluso senza nulla a pretendere da parte della stessa;
3. **ALLA DITTA AFFIDATARIA** di rispettare per quanto riguarda il personale da utilizzare, quanto previsto dalla L.9/2010 e ss.mm.ii. e dell'accordo quadro 2013, di applicare il CCNL Fise-Assoambiente, di cui all'art.51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n.81 e di seguire le linee guida definite col verbale di concertazione sindacale del 20/01/2016 in cui sono stabiliti i criteri di selezione del personale e col verbale del tavolo tecnico del 26 aprile 2016 tenuto presso il DTL di Messina in cui si elencano i seguenti principi di selezione: 1) ex art. 19 c. 6 delle L.R. 9/2010; 2) 240 gg. consecutivi in forza alla ditta cessante sul territorio; 3) residenza. Pertanto di continuare il rapporto lavorativo instaurato con i lavoratori Marzullo Giacomo, nato a Floresta il 14.02.1972, residente a Gioiosa Marea, Fraz. S.Giorgio, 40, Via N. Sauro e Pennisi Tindaro Giuseppe, nato a Mojo Alcantara, il 30.07.1965, residente in Mojo Alcantara, Via Traversa 1 Vanella Mojo n.12,
4. **DI CONCEDERE** in comodato d'uso gratuito Isole ecologiche, CCR, Cassonetti e affini, mezzi e strumenti di titolarità del Comune di Mojo Alcantara, chiarito che la manutenzione e la cura restano a carica della ditta concessionaria;
5. **ALLA DITTA AFFIDATARIA**, previo delega dell'Ente, di mantenere le convenzioni riguardanti lo smaltimento dei rifiuti differenziati quali Carta, Plastica, Vetro e Organico cedendo alla stessa eventuali proventi derivanti;
6. **AL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:**
 - **di provvedere** ad attivare le procedure per il conferimento dei RR.SS.UU. presso la discarica di Sicula Trasporti s.r.l, sita in Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania, così come disposto dal Presidente della Regione Siciliana che con proprie ordinanze ha individuato la stessa;
 - **di provvedere** ad assumere il relativo impegno di spesa necessario per il pagamento del costo del servizio in questione e a regolarizzare la presente ordinanza;

7. **DI DARE ATTO** che l'operazione di cui in esame trova copertura finanziaria nelle somme inserite nell'apposito capitolo di Bilancio dedicato al pagamento RR.SS.UU;
8. **DI NOTIFICARE** copia del presente atto ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria e al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale per i successivi adempimenti di competenza e di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali previsti dalla legge, per la piena esecuzione della presente ordinanza;
9. **DI REVOCARE** ogni altro provvedimento in conflitto con la presente ordinanza;
10. **DI RISERVARSI** di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata, o si dovesse, a insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio, o un mancato raggiungimento delle percentuali minime di RD previste dalla vigente normativa, senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo per la ditta di cui al punto 2);
11. **ALLA POLIZIA MUNICIPALE**, per fare rispettare la presente Ordinanza, di porre in essere ogni idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale, anche alla luce delle relative previsioni di cui all'O.P. n. 04/Rif. del 7 Giugno 2018.

DISPONE

che copia della presente sia notificata alla Ditta World Service s.r.l. P. Iva 03113430874, Via Monte Palma n. 18 - 95122 Catania (CT), alla SRR Messina Provincia, alla Sicula Trasporti s.r.l..

DISPONE ALTRESÌ

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione Trasparenza dell'Ente, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione;

L'invio della presente: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, al Ministro della Salute, Al Ministro della Attività Produttive, a S.E. il Prefetto di Messina, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti, alla locale Stazione dei Carabinieri, all'ASP 5 di Messina, al Segretario Comunale del Comune di Mojo Alcantara;

Che alla presente ordinanza venga data pubblicità e informazione mediante pubblicazione sul sito all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Trasparenza dell'Ente.

INFORMA

Contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Mojo Alcantara, lì 03/01/2020

IL SINDACO

(Bruno Pennisi)

COMUNE DI MOJO ALCANTARA (ME)